



COMUNE DI FARA NOVARESE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 05/05/2023

OGGETTO APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DEI SUOI ALLEGATI.

:

L'anno **2023** il giorno **5** del mese di **Maggio** alle ore 19.10 nella sala del Consiglio, previa convocazione notificata nei termini di legge, sono stati convocati in seduta ordinaria di prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Aldo GIORDANO	SI	Giovanni CERRIANA	NO
Aldo Pietro DESSILANI	SI	Federico CAVALLINI	SI
Claudia CAVALLINI	SI	Simone BONAGURA	NO
Paolo DEMARCHI	SI	Alvaro BACCALARO	SI
Lorella COSTANZO	SI		
Chiara SPAGNOLINI	SI		
Guido NERI	SI		

Presenti : 9 Assenti : 2 0

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Francesco LELLA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Aldo GIORDANO.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DEI SUOI ALLEGATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

RICORDATO, altresì, che:

- l’articolo 151, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Bilancio di Previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il Bilancio di Previsione finanziario annuale;
- gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine occorre presentare lo schema di Bilancio di Previsione finanziario al Consiglio Comunale entro il 15 novembre di ogni anno, ai fini della sua approvazione entro il 31 dicembre. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di Bilancio di Previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
- le previsioni del Bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il Bilancio di Previsione è corredato dagli allegati previsti dall’articolo 172 del citato decreto legislativo e da quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

Premesso che, con **D.M.** del 13 dicembre 2022 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 è stato differito dal 31.12.2022 al 31.03.2023, e che, tale scadenza viene ulteriormente rinviata al 30 aprile 2023 dal comma 775 art. 1 della Legge 29/12/2022 n.197 (Legge di Bilancio 2023), differito ulteriormente al 31/5/2023 dal decreto del Ministero Interno 19/4/2023;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 11/04/2023, di approvazione dello schema di nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) 2023/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) 2023/2025, adottata preventivamente dal Consiglio Comunale nell’odierna seduta;

DATO ATTO che, sulla base delle sopra riportate indicazioni di legge, è stato predisposto lo schema di Bilancio di Previsione 2023/2025 finanziario armonizzato, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale, redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, corredato altresì da tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;

RILEVATO che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011, nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto del pareggio di bilancio;

VISTI i commi da 819 a 826 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che hanno sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio;

TENUTO CONTO che, in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820);
- dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. n. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo;
- gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto" - allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 (comma 821);
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2019 ha apportato ulteriori modifiche necessarie per garantire il pareggio di competenza;

TENUTO CONTO che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio;

PRECISATO che, alla data di redazione dello schema di bilancio, si è operato a legislazione vigente;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 10 in data 11/04/2023, con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2023/2025 ed i suoi allegati;

VISTI:

- il Bilancio di Previsione 2023/2025 (Allegato "A");
- relativa nota integrativa (Allegato B);
- il Piano degli indicatori di bilancio (Allegato A);

RILEVATO che la nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 è corredata da tutti gli atti pianificatori previsti dal principio contabile applicato alla programmazione e, in particolare, da tutti quelli di cui al paragrafo 8 del predetto principio (Allegato 4/1 del D.Lgs. n.118/2011) tra cui:

- il programma biennale di forniture e servizi;

Considerato che, sulla base della programmazione in materia di personale, risulta rispettata la normativa in tema di contenimento della spesa correlata;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

CONSIDERATO inoltre che, per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti necessari ad assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente al miglior livello consentito dalle risorse disponibili, tenuto anche conto di quanto previsto in materia di pareggio di bilancio e, in particolare, le spese per il personale sono state calcolate sulla base del piano delle assunzioni nonché sulla base del CCNL, anche con riferimento al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, e tenuto conto del principio di contenimento della spesa previsto dall'art. 1, comma 557, della Legge Finanziaria 2007 e successive modificazioni;

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2023-2025, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nell'allegato al bilancio di previsione 2023/2025.

VISTA la deliberazione consiliare n. 14 del 26/05/2023, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2021.

RICHIAMATO, inoltre, il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che disciplina i seguenti aspetti della contabilità armonizzata:

- il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il fondo pluriennale vincolato;

e verificato il rispetto normativo dei predetti;

RICHIAMATO l'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, che ha modificato l'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che testualmente recita: "Con il regolamento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali."

RITENUTO di fissare, sulla base di quanto previsto dal comma 56 dell'art. 3 della L. 244/2007, come modificato dall'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito con modifiche nella L. 133/2008, il limite della spesa annua destinata agli incarichi di collaborazione in € 2.000,00;

VISTO il "piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, comma 1, del d.lgs. 118/2011 e al decreto del ministero dell'interno del 22 dicembre 2015.

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'approvazione del bilancio 2023/2025.

VISTI:

- il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
- il D. Lgs. n. 118/2011.
- visto il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.
- visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente statuto dell'ente;

SENTITI i seguenti interventi:

- il sindaco introduce la proposta, descrivendo le principali voci di entrata e di spesa che incidono sulla formulazione del documento sottoposto all'approvazione del consiglio, con particolare riferimento alle spese di investimento che l'amministrazione ha deciso di finanziare; infine, invita la responsabile dell'area finanziaria a fornire le risposte ad eventuali richieste di approfondimento da parte dei consiglieri.

Dato atto che alle ore 19:30, durante la discussione dell'argomento, entra in aula il consigliere Cerriana, il quale pertanto partecipa alla votazione;

La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 10

Consiglieri FAVOREVOLI: 7

Consiglieri CONTRARI: nessuno

Consiglieri ASTENUTI: 3 (Baccalaro, Costanzo, Neri)

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025 (**Allegato A**), redatto secondo l'allegato 9) al D.Lgs 118/2011, e la relativa nota integrativa (**Allegato B**) allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
- 3) Di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000;
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18 bis del D.Lgs. n. 118/2011 e secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2015, il Piano degli indicatori di bilancio è allegato (**Allegato A**) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- 5) di dare atto che, il limite massimo di spesa per l'anno 2023 per incarichi di studio o consulenza , è fissato in euro 2.000,00;
- 6) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 169, della Legge 296/2006, risultano confermate per l'anno 2023 le aliquote, detrazioni d'imposta e le tariffe non esplicitamente modificate.
- 7) di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 10

Consiglieri FAVOREVOLI: 7

Consiglieri CONTRARI: nessuno

Consiglieri ASTENUTI: 3 (Baccalaro, Costanzo, Neri)

DELIBERA

Di approvare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023** / **10**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario - Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DEI SUOI ALLEGATI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario - Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/04/2023

Il Responsabile di Settore
Volpi Spagnolini Franca

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Volpi Spagnolini Franca

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
ALDO GIORDANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCESCO LELLA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Fara Novarese.

Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LELLA FRANCESCO in data 25/05/2023
GIORDANO ALDO in data 25/05/2023